



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 5, 8 e 14, comma 2, lett. b);

VISTO il *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II*, emanato con D.R. n. 2029 del 27/05/1998;

CONSIDERATO che, allo stato, l'erogazione delle somme finanziate per ciascuna delle iniziative culturali e sociali proposte dagli studenti avviene, dopo lo svolgimento delle stesse, dietro presentazione da parte dei responsabili dell'esecuzione dell'iniziativa, ai competenti Uffici dell'Ateneo, di idonea documentazione contabile intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II;

CONSIDERATO che il vigente *Regolamento di Ateneo per le attività culturali e sociali proposte dagli studenti* prevede che possono partecipare al concorso per il finanziamento delle predette attività culturali e sociali proposte dagli studenti esclusivamente le Associazioni studentesche iscritte all'Albo delle Associazioni studentesche di Ateneo;

RITENUTO che, ai fini di una più corretta gestione e rendicontazione del finanziamento delle sopra citate attività, le Associazioni studentesche debbano essere costituite con scrittura privata registrata presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare modifiche al sopra citato *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II* al fine di prevedere, e più dettagliatamente disciplinare, l'iscrizione delle sole Associazioni regolarmente costituite con le modalità sopra indicate;

VISTA la Delibera n. 63 del 20/06/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del sopra citato *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II*;

VISTA la Delibera n. 20 del 26/10/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche del sopra citato *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II*;

DECRETA

Il *Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Ateneo Federico II*, emanato con D.R. n. 2029 del 27/05/1998, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2029 del 27/05/1998.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente della Ripartizione: dott. *Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott. *Antonio NASTI*

AdP



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL'ATENEO FEDERICO II

ARTICOLO 1

1. L'Albo delle Associazioni Studentesche accreditate dall'Università degli Studi di Napoli Federico II è istituito con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul Portale di Ateneo.
2. Hanno titolo all'iscrizione all'Albo:
 - Le Associazioni legalmente riconosciute come persone giuridiche ai sensi dell'art.12 e seguenti del codice civile;
 - Le Associazioni non riconosciute previste dall'art.36 e seguenti del codice civile che siano costituite con atto scritto, che può essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con relativo statuto. Sia l'atto costitutivo sia lo statuto devono essere regolarmente registrati presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 2

1. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni studentesche devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere almeno 30 soci, in caso di associazioni studentesche che hanno rappresentanze nel Consiglio degli Studenti o nel Consiglio di Dipartimento o avere almeno 50 soci, che siano regolarmente iscritti ai corsi di laurea attivati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dell'Ateneo;
 - b) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da soci, in possesso dei requisiti sopra indicati, iscritti non oltre il primo anno fuori corso;
 - c) essere statutariamente, senza scopo di lucro, apolitiche e aconfessionali;
 - d) avere come finalità la promozione di attività culturali, sociali e ricreative di interesse generale o di interesse per uno specifico ambito di studio, rivolte in prevalenza agli studenti dell'Ateneo e che non si sovrappongono alle attività ordinariamente svolte dall'Università;
 - e) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto conformi ai principi e alle regole del successivo articolo 3 ed entrambi registrati presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - f) impegnarsi alla piena conoscenza e osservanza del codice etico e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.
2. Le Associazioni studentesche non possono avere sede legale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.
3. Le Associazioni studentesche si devono dotare di un indirizzo di posta certificata, PEC, al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Università.
4. Ai fini del computo del numero di soci in possesso dei requisiti previsti al comma precedente, gli studenti che risultano contemporaneamente soci di due o più associazioni devono, al momento della presentazione di domanda di iscrizione all'Albo, optare per una delle stesse. A seguito dell'opzione per una associazione i nominativi vengono cancellati dall'elenco dei soci delle altre e, qualora, ciò comporti il venir meno del requisito di cui al comma 1 lett. a), queste sono tenute a regolarizzare la loro posizione entro il termine perentorio di 30 giorni. La mancata opzione comporta il rigetto della domanda di iscrizione.



ARTICOLO 3

Lo statuto dell'Associazione Studentesca deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione dell'Associazione;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) la sede legale;
- d) il carattere apartitico e aconfessionale e l'assenza di fini di lucro;
- e) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta e l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione di tutti gli associati, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- g) il presidente che è il rappresentante legale dell'Associazione;
- h) la durata e gratuità delle cariche associative;
- i) i compiti dell'assemblea dei soci, del presidente e dell'organo direttivo;
- j) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi, tenuto conto di quanto previsto, in proposito, dal presente regolamento - la cui valutazione compete preferibilmente all'assemblea;
- k) l'obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione annuale dello stesso da parte degli organi statuari;
- l) le modalità di scioglimento dell'Associazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
- m) l'impegno degli associati e dei titolari delle cariche sociali alla piena conoscenza e osservanza del codice etico e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.

ARTICOLO 4

1. La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione studentesca, deve essere presentata, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet dell'Ateneo, dal 1° al 28 febbraio di ogni anno solare e deve contenere:
 - la denominazione completa dell'Associazione; in caso di omonimia tra due o più Associazioni, sarà validata la denominazione dell'Associazione che, per prima, abbia presentato regolare domanda di iscrizione all'Albo;
 - l'indicazione della sede legale e dell'eventuale sede operativa (se diversa);
 - le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, con l'indicazione della persona che supplisce il Presidente e ne fa le veci in sua assenza o impedimento;
 - il codice fiscale e la partita IVA (se posseduta).
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, entrambi regolarmente registrati;
 - eventuali successive deliberazioni dell'assemblea dei soci con cui siano state apportate modifiche allo statuto;
 - certificato di attribuzione del codice fiscale e la partita IVA (se posseduta);



- l'elenco nominativo dei soci studenti con allegate le rispettive schede di adesione sottoscritte e datate dallo studente e complete delle generalità, recapito telefonico, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento e numero di matricola, con la dichiarazione del rappresentante legale "di aver raccolto personalmente la firma" resa ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
 - verbale di nomina delle cariche sociali con allegata copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei soggetti che le ricoprono;
 - una breve descrizione delle attività con particolare riferimento all'ultimo anno;
 - copia dell'ultimo rendiconto economico finanziario approvato dai competenti organi statutari;
 - dati del conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione studentesca;
 - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), proprio o personale del legale rappresentante, cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni ufficiali dell'Università.
3. Al fine di agevolare gli studenti nella costituzione dell'associazione e nella sua gestione, sul sito internet dell'Ateneo sono rinvenibili i moduli che dovranno essere utilizzati per la presentazione dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione.

ARTICOLO 5

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e per il suo rinnovo è accertato dalla Commissione Iniziative per le Attività Culturali e Sociali proposte dagli Studenti.
2. L'iscrizione all'Albo è disposta, a seguito di deliberazione favorevole della Commissione indicata al comma 1, con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, salvo che non sussistano condizioni sospensive.
3. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al Legale Rappresentante dell'Associazione, assegnando un termine entro il quale le condizioni devono avverarsi.
4. Del rigetto della domanda di iscrizione, per mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 viene data motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell'Associazione Studentesca, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.

ARTICOLO 6

1. L'iscrizione all'Albo ha validità di due anni con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta; annualmente sarà tuttavia verificata la sussistenza del numero minimo di soci studenti iscritti. Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare la volontà di restare iscritta, ripresentando, entro i termini indicati dal precedente articolo 4, comma 1, l'elenco aggiornato dei soci studenti con le medesime formalità di cui all'art. 4, comma 2.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente le Associazioni iscritte all'Albo devono comunicare entro 30 giorni al competente Ufficio le modifiche apportate allo Statuto rispetto a quanto depositato all'atto della domanda di iscrizione e le variazioni alle cariche sociali.
3. Decorsi due anni dalla data del Decreto del Rettore di iscrizione all'Albo le Associazioni iscritte, devono presentare entro i termini indicati al precedente articolo 4 comma 1, la richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Albo, nelle forme e nei modi previsti dal medesimo art.4.
4. L'Albo sarà aggiornato a seguito di iscrizione di nuove Associazioni, rinnovo di iscrizione e provvedimenti di cancellazione.



ARTICOLO 7

1. La cancellazione delle Associazioni dall'Albo è disposta con Decreto del Rettore, previo accertamento o valutazione della Commissione, nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia;
 - b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del biennio;
 - c) venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento o mancata comunicazione delle variazioni nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - d) mancato rispetto delle finalità statutarie dell'Associazione o degli obblighi previsti nel presente Regolamento;
 - e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, della Comunità studentesca o della Comunità universitaria ovvero dell'immagine, degli interessi, della dignità di soggetti terzi in genere;
 - f) irregolarità nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università;
 - g) mancata presentazione, in relazione ai finanziamenti ottenuti, del rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese, nei tempi e con le modalità stabiliti nel relativo bando e/o nei provvedimenti di assegnazione;
 - h) altri gravi motivi.
2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 è disposta previa motivata deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo.
3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 l'Associazione Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

ARTICOLO 8

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'iscrizione all'Albo costituisce per le Associazioni studentesche condizione per:

- a) concorrere all'assegnazione di contributi da parte dell'Università degli Studi di Napoli finalizzati al sostegno delle forme di autogestione di attività culturali, sociali, sportive e ricreative promosse dagli studenti, con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento di Ateneo per le Attività Culturali e Sociali proposte dagli Studenti;
- b) ottenere l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento dell'iscrizione all'Albo delle "Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II".

ARTICOLO 9

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Ateneo Federico II, emanato con D.R. n.2029 del 27.5.98.

ARTICOLO 10

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione Iniziative per le Attività Culturali e Sociali proposte dagli Studenti.





2. Eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura di cui al comma 1.
3. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento il Rettore, con proprio decreto, provvede all'istituzione dell'Albo oggetto del presente Regolamento.
4. In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione all'Albo, potranno essere presentate entro 90 giorni dall'istituzione dell'Albo e dovranno essere eventualmente approvate entro i successivi 60 giorni. Le Associazioni già costituite dovranno inoltrare domanda di iscrizione all'Albo con le medesime modalità previste per le nuove Associazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 11

A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in fase di prima applicazione il bando di concorso per il finanziamento delle attività culturali e sociali proposte dagli studenti prevederà che la richiesta di finanziamento dovrà essere presentata da Associazioni studentesche unitamente alla presentazione della domanda di iscrizione all'Albo secondo le prescrizioni di cui al presente Regolamento. Le Associazioni che ottengono l'iscrizione all'Albo potranno gestire il finanziamento assegnato in base alle prescrizioni del Regolamento di Ateneo per le Attività Culturali e Sociali proposte dagli Studenti. Le attività finanziate ad Associazioni che in risposta al bando hanno prodotto, a giudizio della Commissione, correttamente tutta la documentazione richiesta dall'art.4 del presente Regolamento ad eccezione della certificazione di registrazione all'Agenzia delle Entrate, saranno affidate ad un centro di spesa dell'Università, indicato espressamente nel bando.